

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00276

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 45 del 30/07/2008

Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/07/2008

Commissione assegnataria

Commissione: [XII COMMISSIONE \(AFFARI SOCIALI\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
- RAPPORTI CON LE REGIONI

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/07/2008

Stato iter: IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/07/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00276
presentata da
GIANNI MANCUSO
mercoledì 30 luglio 2008, seduta n.045

MANCUSO. -

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per i rapporti con le regioni.

- Per sapere - premesso che:

la regione Puglia, mediante la legge regionale n. 19 del 2008 pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Puglia del 7 luglio 2008, intitolata «Disposizioni regionali urgenti» all'articolo 14 ha inteso procedere a una riduzione del rapporto farmacie/abitanti nei comuni fino a 12.500 abitanti, portandolo da

una farmacia ogni 5.000 abitanti ad una farmacia ogni 3.500 abitanti;

la legge n. 362 del 1991, che ha modificato la legge n. 474 del 1968, recante «norme di riordino del settore farmaceutico» all'articolo 1 stabilisce che il numero di autorizzazioni per l'apertura di farmacie sia calcolato in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

una norma regionale che modifica il preciso criterio numerico della popolazione, stabilito dalle norme statali per tutto il territorio della Nazione, si pone in netto contrasto con quei principi fondamentali ricavabili dalla normativa statale medesima, secondo cui l'assistenza farmaceutica deve avvenire in maniera ordinata, omogenea, uniforme su tutto il territorio dello Stato;

l'inderogabilità del preciso rapporto numerico farmacie/abitanti stabilito dalle norme statali a tutela della salute dei cittadini e dell'ordinata assistenza farmaceutica è da considerarsi principio fondamentale, e come tale riservato alla legislazione statale -:

se il Governo intenda impugnare la citata legge della regione Puglia dinnanzi alla Corte Costituzionale, tenuto conto della manifesta illegittimità costituzionale della norma regionale stessa. (5-00276)